



# Comunicazione

Data: 9 aprile 2019

---

## Tariffe per i consumatori fissi finali

### Strategia Reti elettriche: costi energetici computabili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI

Il nuovo articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI, dal seguente tenore, entrerà in vigore il 1° giugno 2019:

*5<sup>bis</sup> Se forniscono ai consumatori fissi finali elettricità generata da energia rinnovabile, fino alla scadenza del premio di mercato di cui all'articolo 30 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia i gestori delle reti di distribuzione possono computare nelle tariffe i costi di produzione di detta elettricità senza computare i vantaggi tariffari di cui al capoverso 5. Questo diritto si applica soltanto all'elettricità proveniente da capacità di generazione indigene, dedotte eventuali misure di sostegno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere eccezioni.*

Per un periodo limitato, i costi di produzione dell'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e risultante da capacità di generazione indigene, possono quindi essere computati innanzitutto nelle tariffe dei consumatori fissi finali, ossia senza tenere conto dei vantaggi tariffari ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 LAEI.

Nelle relative disposizioni esecutive, l'articolo 31k dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) prevede che ci si possa avvalere del diritto di rifornire di elettricità i consumatori finali con servizio universale alle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI per la prima volta nell'anno tariffario 2019 e per l'ultima volta nell'anno tariffario 2022. L'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI entra in vigore il 1° giugno 2019. Tuttavia, in virtù dell'articolo 31k OAEI, il computo secondo l'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI sarà possibile per tutto l'anno tariffario 2019.

A seguito della procedura di consultazione pubblica relativa all'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI, alla Segreteria tecnica della Commissione federale dell'energia elettrica (ST ElCom) è stata posta a più riprese la domanda sulla prassi che adotterebbe la ElCom, nel valutare le tariffe, se l'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI non entrasse in vigore il 1° gennaio 2019 ma le disposizioni dell'ordinanza prevedessero ugualmente per tutto l'anno tariffario 2019 il computo secondo l'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI.

Visto quanto precede, la ElCom ha ritenuto opportuno pubblicare la presente comunicazione.

La ElCom, in quanto prima istanza di valutazione dei costi energetici computabili, ha deciso, per gli anni 2019–2022, di applicare le disposizioni dell'ordinanza in modo tale che, per tutto l'anno tariffario 2019, i costi di produzione secondo l'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI possano essere computati nelle tariffe dei consumatori fissi finali.